



CITTÀ DI ROVATO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06.05.2019)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA

(ai sensi del Regolamento Regionale 5/2018)

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - DEFINIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 3 - ATTIVITÀ ACCESSORIE

ART. 4 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 5 - AVVIO – MODIFICA E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ

ART. 6 - SUBENTRO – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

CAPO III: RISPETTO DELLE NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

**ART. 7 - REQUISITI URBANISTICI, IGIENICO–SANITARI, DI PREVENZIONE INCENDI
E AMBIENTALI**

ART. 8 - VERIFICA DEI REQUISITI

CAPO IV: TARIFFE E INFORMAZIONI AL PUBBLICO

ART. 9 - TARIFFE

ART. 10 - INFORMAZIONI AL PUBBLICO

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 - SANZIONI

ART. 12 - NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA
(ai sensi del Regolamento Regionale 5/2018)**

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di tintolavanderia, esercitata sia in forma artigianale che di impresa, secondo quanto stabilito:
 - dall'articolo 21bis della Legge Regionale 16/12/1989, n. 73;
 - dalla Legge 22/02/2006, n. 84;
 - dal D.D.S. 18/02/2014, n. 1256;
 - dal Regolamento Regionale 01/02/2018, n. 5.
2. Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento Regionale 01/02/2018, n. 5.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività professionale di tintolavanderia comprende l'esecuzione di trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
3. È ammesso il servizio di raccolta dei capi con le seguenti modalità:
 - in sede fissa purché gestito dalla medesima impresa e svolto dal titolare o da un socio o collaboratore familiare o da un dipendente o addetto della stessa;
 - in forma itinerante, affidato ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
4. Il cliente dovrà essere informato della sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 10.

ART. 3 – ATTIVITÀ ACCESSORIE

1. Le imprese di tintolavanderia possono cedere alla clientela, a titolo oneroso ovvero gratuito, prodotti connessi all'attività professionale, quali a titolo esemplificativo smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento, previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
2. Le imprese che esercitano l'attività di tintolavanderia in forma artigiana non devono presentare SCIA per la vendita al dettaglio dei prodotti connessi all'attività professionale.

ART. 4 – QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, in concomitanza con la presentazione della SCIA, un responsabile tecnico in possesso di idonea qualificazione professionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.
2. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idoneità professionale.
3. Ogni variazione del responsabile tecnico o la designazione di un nuovo responsabile tecnico è

soggetta a comunicazione al SUAP competente.

4. Non vi è l'obbligo di nomina del responsabile tecnico qualora sia svolta la sola attività di lavanderia a gettoni self service, intesa come l'attività di impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.

CAPO II: PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 5 – AVVIO, MODIFICA E TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Chiunque intenda avviare, modificare o trasferire l'attività di tintolavanderia deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui verrà esercita l'attività stessa, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.
2. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive provvede ad informare l'Ufficio Tecnico per la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e l'Ufficio Tributi del Comune.

ART. 6 – SUBINGRESSO, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. È ammesso il subingresso nella titolarità di un'attività di tintolavanderia; il subentrante deve presentare, per via telematica, una comunicazione al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.
2. L'attività di tintolavanderia può essere sospesa per il periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.
Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa 60 giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di 60 giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
3. La cessazione è soggetta a comunicazione secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.

CAPO III: RISPETTO DELLE NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

ART. 7 – REQUISITI URBANISTICI, IGIENICO-SANITARI, DI PREVENZIONE INCENDI E AMBIENTALI

1. L'attività di tintolavanderia può essere svolta in locali in regola con le norme urbanistiche, edilizie e di destinazione d'uso previste dallo strumento urbanistico comunale.
2. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di salute, di sicurezza e di prevenzione incendi vigenti in materia nonché delle disposizioni in materia ambientale con riferimento agli scarichi, alle emissioni in atmosfera e alla gestione dei rifiuti dei cicli lavorativi.

ART. 8 – VERIFICA DEI REQUISITI

1. La verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 7 spetta, oltre che agli uffici comunali, ad ATS, ARPA e Vigili del Fuoco competenti per territorio.

CAPO IV: TARIFFE E INFORMAZIONI AL PUBBLICO

ART. 9 – TARIFFE

1. Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela all'interno dei locali.

ART. 10 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO

1. Gli orari di apertura dell'attività devono essere esposti all'esterno dei locali.
2. L'addetto al servizio di tintolavanderia è tenuto ad informare il cliente della possibilità che alcuni capi o articoli non vengano trattati direttamente ma lavorati esternamente all'azienda.

3. Presso le sedi ove si effettua la raccolta o la riconsegna dei capi deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione.

Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.

CAPO V: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 - SANZIONI

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di tintolavanderia in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dal Regolamento Regionale 01/02/2018, n. 5, nonché in caso di mancata presentazione della SCIA ovvero della comunicazione di sospensione dell'attività di cui all'articolo 6 comma 2 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della legge 22/02/2006, n. 84.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 secondo le procedure di cui alla Legge 21/11/1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12 – NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. Le attività in esercizio alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 01/02/2018, n. 5 (6 febbraio 2018) devono porsi in regola coi requisiti previsti dalle normative vigenti entro i termini fissati dallo stesso.
2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.